

SERVIZI AUSILIARI SICILIA Società Consortile per Azioni	
Prot. in Partenza	647/4
N. del	02/03/2016

## CONTRATTO

L'anno 2016 il giorno 1 del mese di marzo

### TRA

**Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A.**, con sede legale in Palermo, Via Libertà, n. 37, ed ivi domiciliata ai fini del presente atto, P. IVA 04567910825, in persona del Presidente *pro tempore*, *Giuseppe Di Stefano* (nel seguito per brevità anche "**Committente**");

### E\*

la ditta **EKOWORLD SCRL**, con sede legale in Via VIA GIOVANNI BOCCACCIO, 9, 90039, VILLABATE (PA) e ivi domiciliata ai fini del presente atto, P. IVA n. 06167800827, in persona del Legale Rappresentante *pro tempore*, Alessandro Centino, (nel seguito per brevità anche "**Fornitore**");

### PREMESSO

- a) Che il Committente ha espletato una gara per l'affidamento del servizio di pulizia dei locali societari mediante l'acquisizione di servizi ai sensi dell'art. 125 -del D. Lgs. 163/2006 con RDO MEPA nr. **1083457 - CIG Z76177F825**
- b) Che in data 26/02/2016 il CDA ha deliberato l'aggiudicazione definitiva al prezzo più basso in base all'offerta di euro 5313,00 / anno al fornitore per un importo complessivo triennale di euro 15.939,00;
- c) Che il Committente come sopra rappresentato, concede al Fornitore, il servizio di pulizia per i locali adibiti ad ufficio siti in Palermo Via Libertà, 37 II° piano, da effettuarsi attraverso proprio personale tecnico qualificato.

*Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate,*

### SI CONVIENE E SI STIPULA

**Di dare esecuzione a quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto a seguito di aggiudicazione del "Servizio di pulizia degli uffici della sede societaria" per l'importo di euro 5.313,00 annuali.**

### OBBLIGHI DEL FORNITORE

Il Fornitore dichiara di assumere a proprio carico tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali ed in ogni caso si obbliga ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del presente contratto di servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

I predetti obblighi vincolano il Fornitore anche in caso che lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti i contratti collettivi o receda da essi.

Tutte le spese relative al servizio di cui sopra, nessuna esclusa, sono a totale carico del Fornitore.

Nell'ipotesi in cui per violazione degli obblighi contrattuali di legge da parte del Fornitore, il Committente dovesse subire contenziosi a qual si voglia titolo, l'appaltatore sarà obbligato al rimborso di tutte le spese a qualsiasi titolo subite fatto in ogni caso salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni subiti e subendo.

Il Fornitore dichiara, inoltre:

- qualora sia necessario, di effettuare piccoli interventi straordinari senza maggiorazione di compenso;
- di utilizzare materiali idonei e non corrosivi delle opere e delle strutture;
- di sostituire a proprie spese, in caso di rottura accidentale, vetri e/o oggetti di proprietà del committente;
- di fornire tutti gli attrezzi ed i materiali per l'esecuzione dei lavori;
- di non depositare o accantonare materiali o utensili vari nei locali oggetto del servizio.

el d

- di non avere subito condanne, anche non definitive o di provvedimenti di rinvio a giudizio per i reati previsti dal D.Lgs 231/2001;
- di non avere conflitti di interesse e/o parentele con gli organi sociali e con i vertici aziendali;
- di avere le capacità e la competenza professionale richiesta;
- di impegnarsi a presentare una relazione al termine dell'espletamento delle proprie attività con annessa dichiarazione di avvenuto rispetto di quanto previsto dal Modello di organizzazione societario;
- di adeguarsi alle procedure e agli obblighi di segnalazione all'Organismo di Vigilanza;
- di conoscere il contenuto del D.Lgs. 231/2001, del Codice Etico e del Modello adottati da Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A. ;
- di essere iscritto alla Camera di Commercio (entro il termine di trenta giorni successivo alla stipula dovrà essere consegnato al committente);
- di adottare tutte le misure precauzionali di sicurezza necessarie derivanti dall'uso delle proprie attrezzature, secondo quanto previsto nel proprio documento di valutazione dei rischi e di assumere le responsabilità per tutti i lavori effettuati all'interno della Società Committente.
- impegnarsi all'obbligo dell'osservanza delle disposizioni normative di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari.
- di prendere visione del documento della sicurezza del Committente e della planimetria dei locali.


#### **INADEMPIENZE – PENALITA'**

In caso di inadempienza degli obblighi contrattuali il Fornitore sarà passibile di penali varianti da € 25,83 ad € 103,29 giornaliere, che saranno inflitte previa contestazione dell'inadempienza comunicata con PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno. In caso di reiterate inadempienze, il Presidente della Società potrà far seguire la pulizia ad altro personale, con spese a carico del Fornitore inadempiente. L'importo delle spese per le pulizie in danno e delle penali sarà trattenuto dalle spettanze e, in caso di insufficienza, dal deposito cauzionale, che dovrà essere subito integrato.

#### **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Qualora il Fornitore, a giudizio insindacabile del Committente, manchi ad uno qualsiasi dei patti contrattuali o in ogni caso in cui il suo comportamento comprometta il regolare svolgimento del servizio, il Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualsiasi momento.
  2. Il Fornitore potrà fornire le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di contestazione. Ove questa non vi provveda e qualora l'inosservanza dovesse permanere, è facoltà del Committente considerare risolto di diritto il presente contratto, procedendo all'incameramento del deposito cauzionale.
  3. A carico del Fornitore resterà l'onere degli eventuali maggiori costi sostenuti. In ogni caso è salva l'azione per il risarcimento del maggior danno ed ogni altra azione che la Committente ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri diritti.
  4. Il Fornitore, in tal caso, non potrà avanzare pretese di alcun genere. Il Fornitore risponderà dell'eventuale danno che pervenisse alla Committente dalla stipulazione di nuovo contratto e dalla mancata fornitura del servizio di pulizia dei locali societari.
  5. Le parti convengono che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., il presente contratto si intenderà automaticamente risolto, senza applicazione di alcuna penale, nel caso di mancanza di contratti di servizio stipulati tra la Regione Siciliana e il Committente, nel caso di fine contratto locazione e/o trasferimento della sede societaria, nel caso di inadempienza del Fornitore degli obblighi verso i lavoratori, ivi compresi quelli previdenziali contributivi, assicurativi e fiscali, nel caso di revoca di autorizzazione, iscrizioni presso registri/albi, cessazione ovvero sospensione dell'esercizio delle attività oggetto del presente accordo.
- Durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, ove il Fornitore venisse a conoscenza di fatti o circostanze che possano essere rilevanti o possano costituire una violazione alle disposizioni del

el l



citato D.Lgs. 231/2001, del Modello ovvero dei principi e delle regole dettate dal Codice Etico, il Fornitore dovrà immediatamente informare Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A.

In caso di violazioni delle procedure e degli obblighi di segnalazione all'Organismo di Vigilanza è prevista una penale di € 5.000,00 (eurocinquemila/00).

Il Fornitore, nel caso di commissione di reati presupposto nel contesto delle attività oggetto del contratto, anche qualora il reato sia commesso nell'esclusivo interesse personale, si intenderà automaticamente risolto con l'applicazione di penali pari a 5 (cinque) volte l'importo del presente contratto, fatta salva la possibilità di richiedere il risarcimento di eventuali danni provocati alla Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A.

L'inosservanza da parte del Fornitore ad una qualsiasi delle previsioni del predetto D.Lgs. 231/2001 – e per quanto alla medesima applicabile – del Codice Etico di Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A. e del Modello - comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto e legittimerà questa Società a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cod. civ., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati a Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A. quali, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dall'applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal citato D.Lgs. 231/2001.

A tal fine il Fornitore dichiara di avere preso visione sul sito internet societario del Codice Etico e del Modello societario per garantire i principi e i doveri contrattuali posti a base del medesimo Codice.

#### **CLAUSOLA RISOLUTIVA (art. 1456 c.c.)**

Le parti espressamente convengono che nell'ipotesi in cui qualsiasi obbligazione scaturente dal presente contratto non sia adempiuta, nel rispetto dei termini e condizioni di cui alla L. 13/08/2010 n. 136, il contratto si intenderà risolto di diritto.

#### **GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE**

Il Fornitore è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria, pari al 10% dell'ammontare netto dell'appalto. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento. Per chiedere lo svincolo della cauzione, l'aggiudicatario, risolta ogni eventuale pendenza o contestazione, dovrà mostrare di aver assolto a tutti gli obblighi fiscali, previdenziali ed assicurativi.

#### **ATTREZZATURE E PERSONALE**

Per l'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dall'appalto, l'appaltatore dovrà disporre di idonei mezzi ed attrezzature di sua proprietà, perfettamente funzionanti e destinate in permanenza al servizio attivo. Per l'adempimento di tutte le obbligazioni, conseguenti all'esecuzione dell'appalto, il Fornitore dovrà utilizzare il personale, necessario ai fini del perfetto espletamento del servizio, così come previsto dal capitolato.

#### **DURATA E CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO**

La durata del presente contratto è da intendersi con valenza triennale e comunque valida dalla data di stipula della presente e fino al 28/02/2019, salvo risoluzioni anticipate.

Il Committente pagherà per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto il corrispettivo pari ad € 5.313,00 (*in cifre*) (euro cinquemilatrecentotredici/00) (*in lettere*) oltre I.V.A. annuali. Il relativo corrispettivo mensile sarà versato in rate mensili posticipate, entro i primi 15 giorni del mese successivo a quello di competenza, tramite bonifico bancario, riportando il codice CIG, a ricevimento fattura sulle coordinate che saranno in essa specificate, previa esibizione, da parte del Fornitore, della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti .

#### **SUBAPPALTO**

E' assolutamente vietato il subappalto o la cessione, sotto qualsiasi formula, di tutto o parte del presente contratto d'appalto.

el l

## CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso della fornitura, non darà mai diritto al Fornitore di assumere decisioni unilaterali, quali sospensione, riduzione o modificazione della fornitura.
2. Tutte le controversie, riguardanti la corretta applicazione e l'esecuzione del contratto, dovranno essere preliminarmente esaminate dalle parti per via amministrativa.
3. Per la definizione delle eventuali controversie, per le quali non sia stato possibile addivenire all'accordo bonario, è esclusa la competenza arbitrale.
4. Ogni controversia legale sarà di competenza dell'Autorità Giudiziaria presso il Foro di Palermo.

## TUTELA DEI DATI DEL COMMITTENTE

Ai sensi del D.Lgs. n.196/ 2003 (Codice in materia di protezione generali) il Fornitore rende noto alla Committente che il trattamento dei dati comunicati nell'esercizio del contratto sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto e tutela della riservatezza dei diritti della Committente stessa.

## SPESE DI CONTRATTO

Tutte le spese contrattuali nonché quelle ad esse dipendenti e conseguenti saranno a totale carico del Fornitore.

## RECESSO

E' facoltà del Committente recedere anticipatamente dall'odierno contratto, senza il consenso della controparte e senza andare incontro a penali, per qualsivoglia motivo previa comunicazione di recesso da comunicarsi al Fornitore nel termine di giorni 30 (trenta) a mezzo raccomandata. In tale ipotesi il Fornitore non potrà pretendere alcun rimborso rinunciando con la sottoscrizione alla presente ad ogni eventuale pretesa avente natura risarcitoria.

Palermo, li 1 marzo 2016

IL COMMITTENTE

Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A.

Il Legale rappresentante

SERVIZI AUSILIARI SICILIA

Timbro Consente per Azioni

IL PRESIDENTE

Avv. Giuseppe Di Stefano

IL FORNITORE



Timbro e firma

Soc. Coop. EKOWORLD

Via G. Boccaccio, 9


90039 Villabate (PA)

Part. IVA 06167800827

Il sottoscritto Alessandro Centino, quale legale rappresentante della ditta fornitrice, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali, dei documenti ed atti ivi richiamati, e del capitolato speciale d'appalto, allegato al presente contratto, di cui fa parte integrante; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

IL FORNITORE

Il Legale rappresentante



Soc. Coop. EKOWORLD

Via G. Boccaccio, 9

90039 Villabate (PA)

Part. IVA 06167800827